

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 14/01/2025

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 03/05/2017, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. Chiede il rimborso di euro 344,85 oltre interessi.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce che il ricorrente ha rilasciato quietanza liberatoria con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto; ha provveduto a detrarre, ai fini del rilascio del conteggio del residuo debito, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato; tra i costi interamente non ripetibili, come espressamente previsto dal contratto, rientrano le Commissioni di Distribuzione le quali remunerano attività inerenti unicamente alla fase preliminare del rapporto e integralmente corrisposti a un soggetto terzo. In conclusione, chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, affermando che la quietanza liberatoria sottoscritta non è idonea a produrre effetti estintivi della pretesa creditoria fatta valere.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi recurring, escludendo quelli up front.

Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di finanziamento c/CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi: per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Tutto ciò premesso, codesto Collegio ritiene che il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Nel caso di specie, parte convenuta eccepisce che il ricorrente, in data 01/09/2021, ha sottoscritto una quietanza liberatoria con contestuale rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.

In ordine alla valenza della quietanza, si rammenta secondo il consolidato orientamento dei Collegi, in linea con il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/17): “la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente [può] essere ritenuta idonea a integrare una rinuncia all’esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove contenga: (i) un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente intende rinunciare; (ii) la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall’intermediario.” Si richiede, inoltre, che la quietanza abbia data contemporanea o successiva all’estinzione anticipata del finanziamento. Nella specie, il finanziamento è stato estinto nel mese di agosto 2021.

Il Collegio di Bologna si è già espresso in relazione ad una quietanza di pagamento analoga a quella in atti, escludendo che essa abbia valenza liberatoria, non facendo indicazione espressa della somma rinunciata (Collegio Bologna n. 7004/22, n. 12693/2023; n. 3179/2024).

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di agosto 2021, in corrispondenza della rata n. 48 rata/n. 120 totale rate, sulla base di conforme conteggio estintivo e quietanza liberatoria.

Esaminato il contratto, emerge che la commissione a favore dell'intermediario (quota non ripetibile) e commissione di distribuzione hanno natura un front e devono essere rimborsate con il criterio della curva degli interessi; mentre la commissione a favore dell'intermediario (quota ripetibile) e le spese incasso rata e comunicazioni periodiche hanno natura recurring e sono state rimborsate con il criterio pro rata temporis.

Alla luce di quanto sopra, deve essere riconosciuto al ricorrente il rimborso di euro 189,00 come emerge dalla seguente tabella.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,00%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,07%					
Commissione a favore dell'intermediario (quota ripetibile) - c				212,95 €	Recurring	81,07 €	81,07 €	0,00 €
Commissione a favore dell'intermediario (quota NON ripetibile) - c				496,89 €	Up front	189,17 €		189,17 €
Spese incasso rata e comunicazioni periodiche				22,00 €	Recurring	13,20 €	13,20 €	0,00 €
Commissione di distribuzione				0,03 €	Up front	0,01 €		0,01 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								189,18 €

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 189,00 (centottantanove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1598 del 12 febbraio 2025

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI